

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1128

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TERESIO DELFINO, SANZA, TASSONE, BASTIANONI,
MARINACCI, VOLONTÈ**

Istituzione del corso di laurea in servizio sociale

Presentata il 22 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La funzione degli assistenti sociali, nell'attuale organizzazione dei servizi, deve rispondere ad una domanda sociale sempre più articolata e complessa per la rapidità dei mutamenti sociali e delle conseguenti politiche sociali, e per l'aumentato disagio individuale e collettivo.

L'esigenza quindi di un intervento qualificato e significativo comporta la necessità di una formazione del professionista mirata ad elementi di conoscenza delle scienze umanistiche e sociali generali nonché una ricerca scientifica peculiare della propria operatività.

Infatti in più sedi legislative questa coscienza è maturata, portando alla presen-

tazione di diverse proposte di legge riguardanti la professione.

In particolare gli assistenti sociali, presenti in Italia da oltre cinquant'anni, hanno garantito lo sviluppo dei servizi sociali e assistenziali, riuscendo ad organizzare e a promuovere una presenza qualificante in tutte le aree del disagio, del bisogno e della tutela dei soggetti « deboli ». Le numerose leggi nazionali e regionali sull'assistenza agli anziani, sulla tutela della maternità e l'infanzia, sulla tossicodipendenza, sulla carcerazione e più in generale sui servizi socio-sanitari hanno sancito il ruolo indispensabile di questa figura professionale, capace di una visione globale ed umanitaria della realtà sociale e di un approccio

alle persone, ai problemi, attento a valorizzare pienamente l'umanità ed a coniugarla con una qualificata professionalità.

Per queste caratteristiche e specificità, l'assistente sociale ha sviluppato una cultura professionale e un complesso di conoscenze molto articolate che meritano e necessitano di un riconoscimento scientifico.

Va sottolineato che il riconoscimento giuridico degli assistenti sociali è stato sancito soltanto dopo circa quarant'anni di presenza attiva nel Paese con il decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 e che il percorso formativo nazionale nell'ambito universitario è stato concesso con decreto ministeriale 30 aprile 1985.

Tale decreto ministeriale sulla formazione degli assistenti sociali fu il frutto di una mediazione che non garantì il pieno riconoscimento della professione in quanto attestava la loro formazione nella Scuola diretta a fini speciali, istituto universitario previsto dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, poco valorizzato e marginale nella cultura accademica italiana, quindi tale da non consentire una piena autorevolezza per la conoscenza del futuro professionale ed alimentatore di equivoci per la collocazione funzionale nei servizi.

Ulteriori ostacoli nell'ambito universitario hanno portato a limitare di nuovo la formazione professionale degli assistenti sociali nell'ultima legge di riordino dell'università ad una laurea breve (diploma universitario).

Questa scelta è stata ancora più riduttiva ed emarginante di quella fatta con la Scuola diretta a fini speciali che quanto meno aveva un progetto formativo completo a sé stante ed in più consentiva l'abilitazione alla professione. Inoltre il nuovo diploma universitario riduce la professionalità non solo perché ne limita i contenuti ma anche perché si presta a dirottare gli studenti su lauree affini ma non specifiche, facilitandone l'acquisizione (decreto ministeriale 23 luglio 1993).

La professione in questi anni comunque ha sviluppato ed elaborato l'area della propria specifica conoscenza: « il processo di

maturazione e socializzazione del cittadino con le regole sociali ».

Ulteriori ostacoli in ambito universitario hanno portato a riproporre una formazione limitata nel riordino dell'Università (legge n. 341 del 1990) con l'istituzione del diploma universitario in servizio sociale (decreto ministeriale 23 luglio 1993).

Tale scelta, se da un lato consolida definitivamente la formazione accademica pone in evidenza alcune contraddizioni:

i contenuti disciplinari hanno subito una notevole rivoluzione per l'adeguamento ai piani formativi degli altri diplomi universitari;

il diploma universitario richiede un successivo esame di Stato, mentre la Scuola diretta a fini speciali consentiva l'automatica abilitazione alla professione;

non appartenendo ad un percorso completo, il diploma universitario si presta a dirottare gli studenti su lauree affini, ma non specifiche per la professione di assistente sociale.

Ci sembra che sia opportuno e corretto mettere a disposizione, non solo della società ma anche del mondo accademico, tale professionalità perché possa essere utile non solo alle politiche sociali ma anche allo sviluppo della scientificità delle scienze sociali.

In conclusione, il servizio sociale professionale è maturato per entrare nell'Università con piena dignità scientifica e non esclusivamente per acquisire un titolo (diploma di laurea in servizio sociale) utile per accedere alla direzione del Servizio.

I tempi richiedono, per il superamento dei giochi di potere, una decisione che superi la discrezione dell'autonomia universitaria.

È infatti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che può accelerare la soluzione a questo annoso problema. Spetta infatti al Governo decidere con chi e come fare e gestire le politiche socio-assistenziali e scegliere e fare dell'assistente sociale un burocrate della pubblica amministrazione o un responsabile dell'assunzione dei compiti di intervento e di direzione delle funzioni

socio-assistenziali, così come previsto dalla legge n. 84 del 1993 che istituisce l'ordine degli assistenti sociali.

Occorre quindi superare le attuali insufficienze formative e promuovere l'istituzione del corso di laurea in servizio sociale come già avviene in alcuni Paesi d'Europa.

La presente proposta di legge e finalizzata ad ottimizzare il percorso formativo degli assistenti sociali in quanto occorre assicurare il massimo di professionalità e di competenza.

La presente proposta di legge articola il corso di laurea con un triennio di studi di base comune ed un quarto anno orientato per indirizzi specifici.

Si tratta di uno strumento legislativo irrinunciabile sul quale gli assistenti sociali da oltre venti anni sollecitano il Parlamento nella consapevolezza che l'istituzione del corso di laurea in servizi sociali consentirà di svolgere il loro ruolo con più efficacia rispetto ai crescenti e complessi problemi emergenti nella Comunità nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del corso di laurea in servizio sociale).

1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto il corso di laurea in servizio sociale.

2. La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, e integrata nel senso che le facoltà di magistero, lettere, economia e commercio, giurisprudenza, sociologia e scienze politiche possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.

ART. 2.

(Accesso, articolazione, durata e ordinamento didattico del corso di laurea in servizio sociale).

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, e aggiunta al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, la tabella relativa al corso di laurea in servizio sociale di cui all'articolo 1 della presente legge, redatta nel rispetto dei seguenti principi:

a) il corso di laurea ha durata quadriennale e si articola in un triennio, ordinato così come previsto dalla tabella XLIV, allegata al citato regio decreto n. 1652 del 1938, introdotta dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118

del 23 maggio 1994 ed un quarto anno con un piano di studi articolato in tre indirizzi:

- 1) relazionale;
- 2) giuridico-amministrativo;
- 3) organizzazione;

b) previsione delle discipline afferenti le aree formative secondo la tabella A allegata alla presente legge.

ART. 3.

(Norme transitorie).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa, le università ammettono gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale che ne facciano richiesta al quarto anno del corso di laurea.

2. Ogni università iscrive gli assistenti sociali che presentano richiesta ai sensi del comma 1, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti nei singoli atenei.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A
(v. articolo 2, comma 1, lettera b)

AREE FORMATIVE DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (IV ANNO)

<i>Aree formative</i>	<i>Contenuti obbligatori</i>	<i>Contenuti opzionali</i>
Area professionale del Servizio sociale.	Marketing e management sociale.	Studi comparati di Legislazione sociale nei Paesi CEE.
Area giuridica.	Scienze dell'amministrazione.	Diritto comunitario. Diritto e procedura penale. Diritto penitenziario. Diritto internazionale.
Area sociologica.	Teoria e metodi della pianificazione sociale.	Sistemi sociali comparati.
Area politologica.	Politiche sociali comparate.	
Area economica.	Amministrazione del personale.	Tecnica della programmazione amministrativa e finanziaria.
Area psicologica.	Psicologia dell'organizzazione.	Psicologia dei gruppi.
Area sanitaria.	Programmazione sanitaria e valutazione della qualità dei servizi. Politiche e sistemi sanitari.	Medicina sociale. Integrazione e coordinamento tra servizi sociali e servizi sanitari.
Lingua straniera.	Inglese o francese.	
Area informativa.	Informatica di base.	
Area filologica.	Epistemologia delle scienze sociali. Etica o Deontologia. Filosofia morale.	Epistemologia sociale. Psichiatria sociale e di comunità.

PAGINA BIANCA

